



Procura Generale OCD

GUIDA PRATICA



Contenuto

ABBREVIAZIONI.....	2
PETIZIONI ALLA SS. SEDE E ALL'ORDINE: PRASSI	3
1. ASSENZA DAL MONASTERO	5
2. ESCLAUSTRAZIONE	6
3. DISPENSA DAI VOTI TEMPORANEI	7
4. DISPENSA DAI VOTI SOLENNI	8
5. PASSAGGIO O TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO RELIGIOSO	9
6. TRASFERIMENTO DA UN MONASTERO AD UN ALTRO	11
7. NUOVE FONDAZIONI	13
8. CAPITOLI DI ELEZIONI	15
CONCLUSIONE.....	16



ABBREVIAZIONI

Can.: Codice di Diritto Canonico

Cost.: Costituzioni delle Monache Scalze dell'Ordine della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo adattate secondo le direttive del Concilio Vaticano II e le norme canoniche vigenti approvate dalla Sede Apostolica l'anno 1991

V.S.: Verbi Sponsa



PETIZIONI ALLA SS. SEDE E ALL'ORDINE: PRASSI

E' importante che le petizioni che i monasteri inoltrano alla Santa Sede e all'Ordine siano ben fatti. Ciò facilita la velocità di trasmissione dell'atto. Per questo indichiamo qui la "prassi", il modo di presentare le petizioni, a seconda dei differenti casi, alla S. Sede e all'Ordine.

IN GENERALE

1. Indirizzare le petizioni al Santo Padre con la formula "Beatissimo Padre", scritta a macchina e firmata personalmente da parte della "oratrix", la persona cioè che fa la petizione o la presenta.
2. Indicare sempre :
 - a) nome e appellativo religioso
 - b) nome e cognome secolare
 - c) città e diocesi del Monastero
 - d) numero di protocollo e data di altri Rescritti che siano stati concessi alle medesime persone (anche se concessi molti anni prima)
3. Inviare le petizioni a Roma in duplice copia, redatte in fogli interi (22x28 cm), lasciando alla fine delle petizioni uno spazio sufficiente per le "*preces commendatoriae*" del Procuratore Generale dell'Ordine.
4. Alle tasse del Rescritto si possono aggiungere le spese della Procura, che lasciamo alla libera volontà delle Comunità.
5. Qualsiasi monastero può inviare le petizioni al Preposito Generale.
6. Le petizioni devono essere "raccomandate" dalla Priora e si può aggiungere quella del Vescovo, e quella dal Provinciale nei Monasteri che si trovano sotto la giurisdizione dell'Ordine.



CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
Corso d'Italia 38 – 00198 Roma – Italia

MONACHE



1. ASSENZA DAL MONASTERO

Procedura

1

La priora può concedere con il consenso del suo consiglio o capitolo l'uscita per il tempo necessario, non oltre una settimana ne più di tre mesi di tempo, la superiora domanderà l'autorizzazione al Vescovo o al Superiore regolare (Verbi Sponsa 17,2). Riguardanti la salute delle monache, la priora può dare il permesso (V.S. 17,1). Questa autorizzazione non è illimitata.



2. ESCLAUSTRAZIONE (Can. 686, §2; Cost. 192)

Procedura






3. DISPENSA DAI VOTI TEMPORANEI (Can. 688, §2; Cost. 194)

- In virtù del privilegio apostolico concesso all'Ordine (S.S Pio X, 3 maggio 1914), il Padre Generale, col consenso del consiglio può concedere l'indulto di lasciare i voti temporanei.


Procedura





4. DISPENSA DAI VOTI SOLENNI (Can. 691-692; Cost. 195-196)

Procedura





5. PASSAGGIO O TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO RELIGIOSO (Can. 684-685; Cost. 188-191)

- ❑ Perché una religiosa di voti perpetui, anche se solenni, di un altro Istituto religioso possa passare ad un nostro monastero, sono richiesti:

Procedura

1 La concessione della Superiora Generale dell'Istituto cui la religiosa appartiene, col consenso del suo Consiglio

2 La concessione della Priora del monastero che la accoglie, col consenso del Capitolo

3 La comunicazione al Preposito Generale dell'Ordine

- ❑ Le stesse condizioni si osserveranno per una religiosa di voti solenni di un nostro monastero che chiede di passare ad altro Istituto religioso.
- ❑ La religiosa proveniente da un altro Istituto, ferma restando le altre disposizioni dei canoni 684 e 685, prima di essere ammessa alla professione nel monastero, dovrà fare quattro anni di prova, durante la quale la candidata si applicherà a conoscere e sperimentare il nostro genere di vita, dando prova di idoneità per abbracciarla definitivamente. Nei primi due anni, tale opera di formazione e d'inserimento sarà fatta sotto la cura della Maestra delle novizie, dopo di ché la religiosa sarà inserita nella comunità, sotto la particolare guida della Priora.



- ❑ Non si accetterà nei nostri monasteri una religiosa di voti temporanei di altro Istituto, mentre tali vincoli rimangono.

- ❑ Per passare da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica ad un nostro monastero, a viceversa, oltre i requisiti determinati sopra, ai numeri 188 e 189, è necessaria la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.



6. TRASFERIMENTO DA UN MONASTERO AD UN ALTRO (Can.684, §3; Cost. 176-181)

- ❑ Poiché con la professione, sia temporanea che solenne, la religiosa si vincola in modo stabile al proprio monastero, essa non potrà essere trasferita ad un altro monastero, se non nel caso di una nuova fondazione, o per portare un aiuto ad un'altra comunità che si trova in particolare bisogno, o per un altro motivo grave.

Procedura

- ❑ Per il trasferimento di una monaca da un monastero ad un altro dell'Ordine, è necessario e sufficiente:

1 La domanda o la libera accettazione della religiosa interessata

2 L'autorizzazione della Priore dei due monasteri con il consenso dei rispettivi Capitoli

3 La comunicazione al Preposito Generale dell'Ordine per il trasferimento definitivo

- ❑ Il trasferimento temporaneo non si conceda per un periodo superiore ai tre anni. Tuttavia, se permangono le cause, il trasferimento si potrà prorogare alle stesse condizioni.
- ❑ Per il bene della comunità e della stessa religiosa, normalmente non si proceda al trasferimento definitivo, se non dopo un congruo tempo di



trasferimento temporaneo, salve altre legittime disposizioni dell'autorità superiore.

- ❑ A meno che non si disponga altrimenti negli statuti particolari, alla religiosa trasferita temporaneamente ad un altro monastero viene sospeso l'esercizio della voce attiva nel proprio monastero.

- ❑ Se è stata trasferita per assumere un ufficio o prestare un servizio al monastero che la riceve, la monaca godrà in questo di voce attiva e passiva; non potrà tuttavia accettare in esso un ufficio che la leghi per un periodo di tempo superiore a quello per cui era stata trasferita, se non col consenso del Capitolo del proprio monastero.

- ❑ In caso di trasferimento non definitivo di una religiosa di voti temporanei, l'ammissione di questa alla rinnovazione dei voti compete alla Priora del proprio monastero col consenso del suo Capitolo, udito il parere della Priora del monastero in cui la religiosa si trova.

- ❑ In forza del trasferimento definitivo, la religiosa acquista ogni diritto e dovere nel nuovo monastero dal giorno in cui si trasferisce effettivamente ad esso o, qualora vi si trovasse precedentemente, dal momento in cui le viene notificato il trasferimento definitivo.



7. NUOVE FONDAZIONI (Cost. 204-207)

- ❑ Non si incomincerà a trattare di una nuova fondazione senza il voto deliberativo del Capitolo del monastero o dei monasteri che intendono realizzare la fondazione stessa, e senza il consenso del Preposito Generale dell'Ordine, salva la facoltà di esporre il caso alla Sede Apostolica.

- ❑ Nel promuovere le nuove fondazioni, si terranno presenti le necessità della Chiesa e del nostro Ordine, con attenzione speciale alle Chiese giovani e altre Chiese particolari, bisognose della testimonianza propria della vita contemplativa e teresiana, assicurando di pari tempo le condizioni perché la comunità possa condurre regolarmente la vita religiosa e contemplativa propria dei nostri monasteri, e accertate prudentemente le possibilità di provvedere in modo adeguato alle necessità delle monache.

- ❑ Il monastero o i monasteri che intraprendono una nuova fondazione dovranno disporre di un numero sufficiente di monache che permetta di provvedere alla nuova casa senza mettere in pericolo la vitalità e l'avvenire degli stessi monasteri.

- ❑ Il numero di monache necessario per procedere all'erezione di un nuovo monastero, escluse le postulanti e le Suore Esterne, deve essere di almeno otto religiose, di cui sei capitolari, le quali accettino liberamente il trasferimento al nuovo monastero e siano dotate delle opportune disposizioni spirituali e della preparazione adeguata per le condizioni ambientali e culturali della nuova fondazione.



Procedura

- Per l'erezione canonica di un monastero è richiesta:

1 L'autorizzazione della Sede Apostolica

2

Previo il consenso del Vescovo diocesano dato per iscritto e del Preposito Generale se si tratta di un monastero sotto la giurisdizione dell'Ordine, o ascoltato previamente il suo parere se il monastero è affidato alla cura del Vescovo diocesano, salve le altre disposizioni del diritto (Cost. 206)

- Dal giorno della erezione, le monache destinate alla fondazione sono definitivamente incorporate al nuovo monastero. Una volta che questo è eretto e vi è stabilita la comunità, si procederà appena possibile alla costituzione della clausura papale e alla instaurazione della piena osservanza regolare. Entro i tre mesi dalla erezione si procederà alla elezione della Priora e delle Consigliere, a norma delle costituzioni (Cost. 207).
- Prima della erezione canonica, avrà cura del monastero, come Vicaria, una monaca nominata dal Superiore regolare se si tratta di una comunità posta sotto l'autorità del nostro Ordine, o dal Vescovo diocesano se affidata alla sua particolare cura. In caso di trasferimento per altri motivi, la monaca potrà godere di voce attiva nei monastero che la accoglie solo per concessione del Capitolo dello stesso monastero.
- I due monasteri interessati potranno accordarsi per quanto riguarda la condizione economica della religiosa trasferita.



8. CAPITOLI DI ELEZIONI (Cost. 230-234)

- ❑ La postulazione non può farsi se non per motivi gravi. Perché abbia valore, sono richiesti almeno i due terzi dei voti.

- ❑ Se la maggioranza dei due terzi non si raggiungesse al primo né al secondo scrutinio, la postulazione resta esclusa e l'elezione ricomincia da capo.

- ❑ Per speciale concessione della Sede Apostolica, il Preposito Generale può ammettere la postulazione della Priora ma soltanto per un terzo triennio, come pure altre postulazioni, quando si tratta di un impedimento stabilito dal diritto proprio.

- ❑ Se si tratta della postulazione della Priora, non si potrà procedere all'elezione delle Consigliere, ma si sospenderà il Capitolo fino all'arrivo della risposta dell'autorità competente. Nell'attesa continuerà a governare, come Vicaria, la Priora uscente.

- ❑ Il presidente del Capitolo fa la domanda di postulazione, spiega quanti voti nel primo o secondo scrutinio, la ragione per domandare la postulazione e l'indirizza alla autorità competente., il P. Generale per la terza volta, la Santa Sede per la quarta, cinque....



CONCLUSIONE

- A conclusione di quanto si è cercato di esporre sulla potestà di governo e su alcune circostanze concrete della sua applicazione, si può innanzitutto ricordare che il Superiore maggiore, per l'autorità che ha ricevuto, ha il dovere di reggere l'Istituto per custodirne fedelmente la vocazione e l'identità e, in esso, per guidare i membri che gli sono affidati verso il compimento dei fini che all'Istituto sono propri in funzione del suo carisma.

- A questo dovere corrisponde il diritto di governare l'Istituto e i suoi membri in spirito di servizio e a norma di legge, con la consapevolezza che la legge suprema è quella della salvezza delle anime.